



Regione del Veneto
Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galen
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Podein
	Floriano	Pra
	Ermano	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 1443 del 8 GIU. 2001

Oggetto: L.R. n. 7 del 6 aprile 2001 :
"Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche venete".
Istituzione dell'albo delle associazioni ornitologiche.

L'Assessore Regionale alle Politiche per l'Agricoltura, l'Artigianato ed il Commercio, Arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

La legge regionale 6 aprile 2001 n. 7 "Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche venete" dispone l'istituzione, presso la Giunta regionale, di un albo regionale delle associazioni ornitologiche venete; a tal fine viene affidato alla Giunta regionale medesima il compito di definire –entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge – le modalità per l'iscrizione all'albo.

Così come sancito dalla legge stessa, i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sono:

- 1) la previsione in ordine al perseguimento di una o più delle seguenti iniziative:
 - a) iniziative a carattere associativo per il miglioramento delle razze e delle varietà in campo ornitologico;
 - b) iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale ed internazionale;
 - c) iniziative di sensibilizzazione e di informazione educative volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
 - d) iniziative volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento;

2) l'ubicazione in ambito regionale della sede operativa.

Ciò premesso, con il presente atto si provvede, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/2001, all'approvazione delle modalità per l'iscrizione all'albo regionale in oggetto nei

termini definiti nell'allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento, disponendo a tal fine:

- a) che, a fini di semplificazione amministrativa, le istanze di iscrizione, corredate dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione richiedente, possano essere prodotte anche per il tramite di eventuale struttura federativa, operante nel settore dell'ornicoltura, alla quale l'associazione interessata aderisca all'atto della presentazione dell'istanza;
- b) che sussista, in capo all'associazione riconosciuta ai sensi della L.R. 7/2001, l'obbligo di notificare al Presidente della Giunta regionale ogni eventuale modifica e/o integrazione degli atti statutari prodotti nell'ambito del procedimento di iscrizione all'albo, e ciò entro 30 giorni dall'esecutività delle modifiche e/o integrazioni medesime pena la cancellazione dall'albo stesso.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Arch. Giancarlo Conta sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore Arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale n. 7 del 6 Aprile 2001 ;

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) per l'attivazione dell'albo regionale delle associazioni ornitologiche venete sono approvate, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 2 comma 2° della legge regionale 6 aprile 2001 n. 7, le modalità di iscrizione riportate nell'allegato prospetto n. 1 facente parte integrante del presente atto;
- 3) le istanze per l'iscrizione all'albo regionale di cui trattasi possono essere prodotte anche per il tramite di eventuale struttura federativa, operante nel settore dell'ornicoltura, alla quale l'associazione interessata aderisca all'atto della richiesta di iscrizione;
- 4) in capo all'associazione ornitologica riconosciuta ai sensi della L.R. 7/2001 sussiste l'obbligo di notificare alla Regione Veneto, con comunicazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale, ogni eventuale modifica e/o integrazione degli atti statutari prodotti nell'ambito del procedimento di iscrizione all'albo, e ciò entro 30 giorni dall'esecutività delle modifiche e/o integrazioni medesime, pena la cancellazione dall'albo stesso;
- 5) è disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dr. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dr. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Fabio Gava



Allegato n. 1 alla dgr n. 1443 del - 8 GIU. 2001

Legge regionale 6 aprile 2001 n.7

“Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche venete”

Modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni ornitologiche venete.

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale del Veneto al seguente indirizzo:

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 Venezia

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché copia conforme degli eventuali atti di modifica e/o integrazione intervenuti a carico dell'atto costitutivo e dello statuto.

La domanda di iscrizione, in unica copia, deve essere redatta in carta resa legale ai sensi di legge.

E' ammessa la presentazione della domanda di iscrizione anche per il tramite di eventuale struttura federativa, operante nel settore dell'orticoltura, alla quale l'associazione interessata aderisca all'atto della richiesta di iscrizione.

Fase di istruttoria

La competente Struttura regionale provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla L.R.7/2001, a tal fine attivando ogni necessario atto istruttorio ai sensi di legge.

Assunzione del provvedimento

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione la competente Struttura regionale provvede, con decreto motivato del proprio dirigente, all'accoglimento o alla reiezione dell'istanza di iscrizione.

L'accoglimento dell'istanza comporta l'iscrizione dell'associazione richiedente all'albo delle associazioni ornitologiche venete con attribuzione di un numero di iscrizione progressivo.

Formazione dell'albo regionale delle associazioni ornitologiche venete (L.R. 7/2001)

Presso la competente Struttura regionale è tenuto, a cura del dirigente preposto, il registro sul quale vengono riportati gli elementi identificativi delle associazioni ornitologiche riconosciute ai sensi della L.R.7/2001:

- estremi dell'atto costitutivo;
- estremi dello statuto;
- estremi degli eventuali atti modificativi e/o integrativi dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sede;
- legale rappresentante;
- estremi dell'atto amministrativo che dispone l'iscrizione;
- estremi degli eventuali atti amministrativi che dispongono modifiche, integrazioni o cancellazione di quanto trascritto nell'albo regionale.

Struttura regionale competente

Unità Complessa politiche faunistico-venatorie e della pesca

Via Torino 110 30171 MESTRE VE

Responsabile del procedimento: Dr. Mario Richieri